



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n°44 del 29/01/2013 in Materie di Bonifiche e Tutela delle Acque

OGGETTO: *Gara d'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una condotta fognaria per il convogliamento dei reflui, provenienti dal Comune di Aci Castello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano d'Arce - CUP: J23J11000260001 – CIG 52464324A5*

Presa d'atto variazione composizione dell'A.T.I. aggiudicataria

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana;
- VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 e succ. mod. ed int., con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTO** il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010, con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, è stato prorogato fino al 31/12/2010;
- VISTA** l'O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, così come modificata ed integrata dall'O.P.C.M. n. 3880 del 3 giugno 2010 e dall'O.P.C.M. n° 4008 del 14 marzo 2012, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

- VISTO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2011;
- VISTO il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2012;
- PRECISATO che la citata OPCM n° 4008/2012, nel modificare ed integrare l'OPCM n° 3852/2010 e s.m.i., tra l'altro, nomina Soggetto Attuatore per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia il Dott. Marco Lupo;
- VISTO l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale è stato stabilito che *le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate*;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 44 del 29/01/2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04/02/2013, con la quale si dispone che la Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 44 citata, il quale stabilisce *"Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi"*;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 158 del 19/03/2014, pubblicata sulla GURI n. 72 del 27/03/2014, con la quale si proroga fino al 04/06/2015 l'efficacia della citata ordinanza n. 44/2013 e la contabilità speciale n. 2854;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 339 del 04/05/2016, pubblicata sulla GURI n. 115 del 18/05/2016, recante proroga della contabilità speciale n. 2854 fino al 28/02/2017 (contabilità sospesa sin dal 05/06/2015);

- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3076 del 24/05/2016 con il quale il dott. Maurizio Pirillo è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D. Lgs. n° 152/2006 Norme in materia Ambientale;
- VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (nel seguito "Codice");
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- CONSIDERATO che l'intervento è stato finanziato per complessivi € 21.700.000,00 con la delibera CIPE n. 60/2012 e con l'APQ del 30/01/2013 (intervento ID 33389 – allegato 1);
- VISTA l'Ordinanza n° 206 del 10/07/2013 di autorizzazione alla gara d'appalto in oggetto (ordinanza a contrarre) con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- CONSIDERATO che entro la scadenza fissata per la ricezione delle offerte (23/09/2013 ore 13:00) sono pervenute n. 16 offerte;
- CONSIDERATO che la gara per l'affidamento dell'appalto integrato in argomento, iniziata il 19/11/2013, si è conclusa, con l'aggiudicazione provvisoria, in data 24/03/2014;
- VISTA la Disposizione n. 71 del 30/05/2014 di aggiudicazione definitiva dell'appalto al consorzio stabile Valori s.c. a r.l. e di avvio della progettazione esecutiva in via di urgenza;
- CONSIDERATO che a valle dell'aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio stabile Valori scarl si è instaurato un complesso contenzioso tra i concorrenti posizionatisi nei primi tre posti della graduatoria di gara, contenzioso di cui si elencano i principali fatti e provvedimenti adottati:
- con Disposizione n. 102 del 18/07/2014 la stazione appaltante revocava in autotutela l'aggiudicazione definitiva dell'appalto al consorzio stabile Valori s.c. a r.l. per le motivazioni ivi riportate;
 - con Disposizione n. 115 del 31/07/2014 la stazione appaltante escludeva dalla gara, a seguito del procedimento di verifica dei requisiti di cui all'articolo 48 del Codice, il consorzio stabile Valori s.c. a r.l. e avviava l'iter di controllo dei requisiti per l'aggiudicazione definitiva in capo al concorrente che seguiva in graduatoria (ATI Comer Costruzioni Meridionali S.p.A. – Sicula Costruzioni Società Cooperativa – Cospin s.r.l.);
 - con Disposizione n. 117 del 01/08/2014 si aggiudicava provvisoriamente la gara all'ATI Comer Costruzioni Meridionali S.p.A. – Sicula Costruzioni Società Cooperativa – Cospin s.r.l.;
 - con Disposizione n. 152 del 04/11/2014 si aggiudicava definitivamente la gara all'ATI Comer Costruzioni Meridionali S.p.A. – Sicula Costruzioni Società Cooperativa – Cospin s.r.l.;

- con sentenza n. 953/2015, depositata il 20/01/2015, il TAR del Lazio definitivamente pronunciandosi ha confermato l'aggiudicazione definitiva in capo a Valori s.c. a r.l., di cui alla citata Disposizione n. 71/2014;
- con sentenza n. 649/2016 del 16/06/2015, depositata in data 18/02/2016, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sui ricorsi in appello proposti da ATI Cosedil S.p.A. e ATI Comer S.p.A. ha accolto l'appello proposto dall'ATI Comer e per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza di 1° grado del TAR Lazio, ha confermato l'esclusione, a suo tempo disposta dalla stazione appaltante, del Consorzio stabile Valori scarl dalla gara, ha confermato la legittimità dei provvedimenti della stazione appaltante con i quali si è disposta l'aggiudicazione definitiva della gara all'ATI Comer e ha respinto l'appello proposto dall'ATI Cosedil, confermando quindi l'esclusione di quest'ultimo operatore economico dalla gara disposta con la sentenza di 1° grado;

CONSIDERATO che a seguito della sentenza del Consiglio di Stato si è dato ordine all'ATI aggiudicataria (Comer Costruzioni Meridionali S.p.A. – Sicula Costruzioni Società Cooperativa – Cospin s.r.l.), di cui alla Disposizione n. 152 del 04/11/2014, di proseguire l'attività di progettazione esecutiva a suo tempo avviata;

CONSIDERATO che sono in via di conclusione le attività di verifica del progetto esecutivo, redatto dall'ATI aggiudicataria, da parte della struttura tecnica di verifica nominata con nota prot. n. 42 del 22/01/2015, e che a breve sarà sottoscritto il contratto d'appalto;

VISTA la nota del 17/03/2016 con la quale la capogruppo Comer S.p.A. segnalava che la mandante Sicula Costruzioni Società Cooperativa ha inteso recedere dalla costituenda ATI cedendo la propria quota di partecipazione del 18% alla medesima mandataria, già avente la quota del 50%, per cui le nuove percentuali di partecipazione ed esecuzione dei lavori in oggetto sono:

- Comer Costruzioni meridionali s.r.l., capogruppo mandataria 68%;
- Cospin s.r.l., mandante 32%;

VISTA la nota del 03/06/2016 con la quale la capogruppo Comer S.p.A. segnala che la mandante Cospin s.r.l. intende beneficiare dell'incremento premiale del quinto per la categoria SOA di partecipazione ed esecuzione OG6 e che pertanto le nuove percentuali di partecipazione ed esecuzione dei lavori in oggetto sono:

- Comer Costruzioni meridionali s.r.l., capogruppo mandataria 61%;
- Cospin s.r.l., mandante 39%;

VISTO il parere n. 44 del 27/03/2013 dell'AVCP in materia di modificazione soggettiva dei raggruppamenti temporanei d'impresa, nel quale si evidenzia che *"il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche ... non preclude il recesso di una o più imprese dell'a.t.i. qualora le imprese rimanenti siano in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dell'appalto, dovendo il divieto riferirsi soltanto all'aggiunta o alla sostituzione di componenti, non anche al semplice venir meno di taluno di essi senza subentro. La modificazione di riduzione del raggruppamento temporaneo non dà luogo a violazioni della par condicio dei concorrenti, poiché non si tratta di introdurre nuovi soggetti in corso di procedura, ma solo consentire a taluno degli associati o consorziati il recesso, sempreché la modifica in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie dell'a.t.i., e non invece per eludere la legge di*

